

REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio Generale il 9 luglio 2001)

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

- 1 Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi sanciti dall'art.5 dello Statuto, l'attività erogativa della Fondazione.
- 2 Ai fini del presente regolamento si intende:
 - per "*erogazione*", qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti nei settori di intervento della Fondazione medesima;
 - per "*intervento operativo*", qualunque forma di attività, comunque organizzata, avente anche carattere continuativo, realizzata direttamente dalla Fondazione, eventualmente con la collaborazione di terzi, al fine di perseguire i fini statutari;
 - per "*programma specifico*", l'insieme di azioni coordinate e complessivamente dirette al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione;
 - per "*progetto*", qualunque forma di attività, comunque organizzata, svolta nei settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato;
 - per "*altri soggetti*" o "*soggetti terzi*" o "*terzi*", i soggetti estranei alla Fondazione. Fra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione stessa da vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativo, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

- 1 Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art.1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.

Art. 2

(Principi generali)

- 1 La Fondazione opera nei settori rilevanti dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della ricerca scientifica, anche nel campo della sanità, e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. Per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di azione, la Fondazione può anche limitare la propria attività ad uno o più settori sulla base delle indicazioni contenute nel documento programmatico triennale o del documento previsionale annuale. Allo stesso fine può anche limitare l'intervento ad alcune aree del territorio di operatività.
- 2 La Fondazione finanzia attività proprie e/o promosse da terzi da realizzarsi nei territori della Calabria e della Basilicata o aventi ricaduta sugli stessi.
- 3 Le attività di cui al comma 2 possono essere realizzate in collaborazione con

soggetti terzi, pubblici o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo Statuto.

- 4 La Fondazione può altresì aderire ad attività consortili o associative, sia italiane che estere, ed intraprendere ogni altra azione ritenuta opportuna ed utile per perseguire le proprie finalità, purché compatibili con lo Statuto.
- 5 La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazioni deve avvenire sulla base del principio della trasparenza, della piena corrispondenza con i fini della Fondazione, della affidabilità e del rilievo sociale dell'organizzazione, della meritevolezza del progetto finanziato, nonché attraverso un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi.

Art. 3

(Soggetti destinatari)

- 1 La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dalla legge, quelli tempo per tempo dettati dall'Autorità di Vigilanza di cui all'art.2, comma 1, lett. i) della legge 23.12.1998, n.461 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso:
 - perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
 - operare stabilmente, da almeno due anni, nei settori di intervento della Fondazione e nello specifico in quelli ai quali è rivolta l'erogazione;
 - non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sanzionata attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.
- 3 Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di enti con fini di lucro; imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e successive modificazioni ed integrazioni; partiti o movimenti politici; organizzazioni sindacali o di patronato, nonché di soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Art.4

(Erogazioni rivolte a persone fisiche)

- 1 La Fondazione può destinare, per casi meritevoli di particolare attenzione, non più del 5% delle risorse destinate annualmente alle erogazioni nel settore di riferimento al finanziamento diretto di persone fisiche.

Art.5

(Erogazioni)

- 1 Le iniziative ed i progetti di durata pluriennale proposti da terzi, possono essere finanziati al massimo, per il triennio, entro il limite del 20% del totale delle risorse annualmente riferite allo specifico settore di intervento.

Art.6

(Modalità di intervento)

- 1 Sulla base del documento di programmazione triennale approvato dall'Organo di Indirizzo, l'Organo di amministrazione può predisporre annualmente i «programmi specifici» di attività della Fondazione.
- 2 Per ciascun programma specifico di attività della Fondazione, l'Organo di amministrazione precisa – coerentemente con le indicazioni ricevute dall'Organo di indirizzo – gli obiettivi peculiari da perseguire, le linee guida della attività erogativa e della attività progettuale svolta direttamente dalla Fondazione, le modalità di azione della Fondazione e l'ammontare delle risorse disponibili.
- 3 Per lo svolgimento dell'attività erogativa relativa a ciascun programma specifico di attività, la Fondazione può predisporre uno o più bandi di erogazione.
- 4 La Fondazione nell'ambito dei programmi specifici di attività può anche predisporre “progetti propri”, eventualmente da realizzare con il coinvolgimento di soggetti esterni determinati, anche nelle fasi di progettazione.
- 5 La Fondazione può, altresì, finanziare iniziative e progetti proposti, anche al di fuori dei programmi specifici, da soggetti terzi, non legati ad essa da vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativi.
- 6 I finanziamenti, eccetto quanto previsto all'art.4, delle iniziative promosse da terzi non possono coprire più del 50% dell'intero costo delle stesse, fatte salve motivate eccezioni. A tal fine, dovrà essere fornita documentale indicazione dei mezzi di finanziamento dell'ulteriore 50%. Se promosse da soggetti pubblici le iniziative dovranno essere inserite in progetti obiettivi.

Art.7

(Modalità di accesso alle erogazioni)

- 1 I soggetti che intendano richiedere contributi sulla base di un bando di erogazione pubblicato dalla Fondazione devono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo, pena l'impossibilità di essere ammessi all'istruttoria della richiesta.
- 2 Per quanto riguarda, invece, le erogazioni previste dalla Fondazione nei vari settori di intervento e non disciplinate da bandi specifici, le richieste dovranno essere formalizzate da parte dei soggetti interessati compilando un apposito modulo che potrà essere ritirato direttamente presso gli uffici della Fondazione o trasmesso per posta.
- 3 Per questa attività la Fondazione provvederà a rendere pubblica, attraverso i mezzi di informazione abituali (compreso Internet) le disponibilità finanziarie messe a disposizione per ciascun settore di intervento, i tempi di presentazione delle domande, l'ammontare massimo dei contributi erogabili ed i criteri di selezione.
- 4 Tutti i progetti e/o le iniziative che si intendano realizzare devono essere corredati da un piano finanziario previsionale e da una relazione contabile dai quali sia possibile evincere con chiarezza l'entità delle diverse categorie di spese che si prevede di coprire con i fondi richiesti alla Fondazione e con quelli eventualmente ricavati dagli altri finanziatori.
- 5 I soggetti richiedenti devono documentare la loro capacità operativa allegando alla domanda di finanziamento almeno gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, in aggiunta a tutti gli altri elementi utili che saranno richiesti per una più

compiuta valutazione della loro affidabilità.

Art.8

(Esame delle richieste)

- 1 Scaduti i termini stabiliti, le richieste di contributo pervenute alla Fondazione, sono assegnate agli uffici competenti che verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
- 2 Nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, in fase istruttoria, gli uffici possono effettuare audizioni dei soggetti richiedenti o visite presso le loro sedi al fine di acquisire informazioni rilevanti ed utili per una più compiuta valutazione della richiesta di contributo.

Art.9

(Criteri per la valutazione delle domande di contributo)

- 1 Il Consiglio di Amministrazione, nella valutazione delle domande pervenute, constata la rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione, ai criteri stabiliti in via generale dal presente regolamento nonché a quelli ulteriori eventualmente fissati, e tiene conto:
 - della coerenza interna del progetto, avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
 - dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
 - dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti; rispetto ai quali l'erogazione richiesta assume la natura di cofinanziamento;
 - del grado di incidenza sul territorio di operatività della Fondazione;
 - della completezza della documentazione fornita;
 - del livello di visibilità assicurato alla Fondazione in tutte le fasi dell'iniziativa.
- 2 Per consentire una valutazione comparativa della loro meritevolezza le singole richieste, pervenute al di fuori di bandi specifici, saranno di norma esaminate, settore per settore, con cadenza trimestrale.

Art.10

(Delibera delle erogazioni)

- 1 Le decisioni in ordine alle erogazioni sono di competenza dell'Organo di amministrazione.
- 2 Ove sia ritenuto utile, l'Organo di amministrazione può avvalersi, prima della decisione, in via consultiva, del supporto tecnico scientifico di soggetti esterni di riconosciuta indipendenza e dotati di particolare competenza e professionalità nel campo del diritto e, di volta in volta, nel settore verso cui è diretta l'erogazione.

Art.11

(Comunicazione delle decisioni della Fondazione)

- 1 Le decisioni sulle richieste di erogazione sono comunicate ai richiedenti per iscritto, anche per fax o posta elettronica.
- 2 Le richieste di contributo non accolte possono essere riproposte.
- 3 L'elenco dei soggetti cui è stato concesso un contributo e l'ammontare di quest'ultimo è periodicamente pubblicato sul sito Internet della Fondazione almeno per trenta giorni.

Art.12

(Effettuazione dell'erogazione)

1

- 1 Il Direttore Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
- 2 Le modalità di erogazione, caso per caso, devono essere precisate nella lettera di comunicazione relativa alla decisione e, ove necessario, fissate in un'apposita convenzione.
- 3 Nella convenzione sono specificati gli obblighi di rendicontazione e gli altri oneri posti a carico del beneficiario, tra cui quello di collaborare con gli organi preposti alla verifica.
- 4 La convenzione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- 5 L'effettuazione dell'erogazione fa sorgere in capo al soggetto destinatario l'obbligo di inviare alla Fondazione, a conclusione del progetto, se trattasi di contributo non disciplinato da convenzione, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione, sui risultati ottenuti, nonché una rendicontazione puntuale delle spese sostenute. Nel caso di erogazioni pluriennali è richiesta una relazione per ogni anno.

Art.13

(Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti)

1

- 1 L'Organo di amministrazione può affidare ad uno o più dei propri componenti l'incarico di verificare, eventualmente con l'ausilio di esperti, la realizzazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi. In mancanza di tale affidamento, l'incarico si intende affidato al Direttore Generale.
- 2 La verifica comporta il controllo sul puntuale rispetto del progetto presentato nelle sue diverse fasi di attuazione. A tal fine, gli incaricati della Fondazione hanno facoltà di chiedere informazioni al soggetto che ha ottenuto l'erogazione nonché di visitare i luoghi in cui il progetto viene realizzato, previo accordo con il soggetto medesimo.
- 3 A conclusione del progetto e, comunque, in ogni momento in cui lo ritengano necessario, l'incaricato o gli incaricati della Fondazione presentano una relazione sulla sua attuazione all'Organo di amministrazione, tenuto conto della relazione presentata dal soggetto beneficiario.
- 4 Il mancato rispetto del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto l'erogazione, sanzionato da apposita deliberazione dell'Organo di Amministrazione, costituisce motivo di esclusione dalle erogazioni della Fondazione per il quinquennio successivo e comporta l'obbligo della restituzione delle somme erogate. Nel caso di progetti pluriennali il mancato rispetto dei programmi individuati, per ciascuna annualità, comporta anche la decadenza dalla fruizione dei finanziamenti per le annualità successive.

Art.14

(Rapporto annuale sull'attività erogativa)

1

- 1 Annualmente, l'Organo di amministrazione redige ed approva un Rapporto su tutta l'attività erogativa svolta nell'anno precedente che sarà allegato alla relazione

annuale sull'attività della Fondazione ed al bilancio consuntivo. Al rapporto sono allegati l'elenco completo dei soggetti che hanno ottenuto contributi dalla Fondazione ed il relativo importo.

Art.15

(Pubblicità)

1 L'attività erogativa della Fondazione compresi i bandi e le altre comunicazioni ad essa connesse, sono resi pubblici, per almeno 30 giorni consecutivi, attraverso:

affissione in apposito albo pubblico, consultabile presso la Fondazione;
pubblicazione sul sito Internet della Fondazione.

Art.16

(Entrata in vigore)

1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo e si applica esclusivamente alle richieste di finanziamento pervenute dopo tale data.